

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Causa C-725/21**Rinvio pregiudiziale****Data di deposito:**

30 novembre 2021

Giudice del rinvio:

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia)

Data della decisione di rinvio:

10 novembre 2021

Ricorrente:

SOMEO S.A., già PEARL STREAM S.A.

Resistente:

Repubblica di Slovenia

[omissis]

DOMANDA

DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

Dinanzi al Vrhovno sodišče Republike Slovenije [Corte suprema della Repubblica di Slovenia] pende un procedimento di revisione nella causa di diritto amministrativo instaurata dalla **SOMEO S.A.** (già PEARL STREAM S.A.), [omissis] Strzelce Opolskie, Poljska, parte ricorrente, [omissis] contro la **REPUBBLICA DI SLOVENIA**, rappresentata dal Ministrstvo za finance [Ministero delle Finanze], [omissis], parte resistente, in materia di dazi doganali.

Con ordinanza [omissis] del 10 novembre 2021, il Vrhovno sodišče Republike Slovenije [omissis] ha disposto la sospensione del procedimento di revisione, avendo deciso, alla luce delle questioni di interpretazione del diritto dell'Unione sorte dinanzi ad esso, di chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla base dell'articolo 267 TFUE.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Nel periodo tra agosto 2015 e giugno 2017, a seguito di un procedimento doganale di immissione in libera pratica e contestuale ammissione al consumo interno relativo a merci che sono esenti da IVA per fornitura in un altro Stato membro, la ricorrente ha dichiarato, tramite un rappresentante indiretto (dichiarante), merci che sono state descritte nelle dichiarazioni doganali come «*parti di sedili per automobili (rete per la realizzazione di tasche nella parte posteriore dei sedili e supporti della rete)*» e «*parti di sedili per automobili (rete per la realizzazione di tasche nella parte posteriore dei sedili, protezione per l'interno dei sedili)*». Le merci sono state dichiarate con il codice tariffario 9401 90 80 della Nomenclatura combinata dell'Unione europea (in prosieguo: la «NC») e con il codice TARIC 90, che comprende parti di sedili classificabili come altre, le quali sono assoggettate a un'aliquota di dazio doganale del 2,7%.

Procedimento dinanzi agli organi tributari

- 2 La Finančna uprava Republike Slovenije [Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia] (in prosieguo: l'«autorità tributaria di primo grado»), dopo aver effettuato un controllo doganale, ha ritenuto che il prodotto «*rete per la realizzazione di tasche nella parte posteriore dei sedili – Bend and net*» (in prosieguo: la «rete per la realizzazione di tasche») dovesse essere classificato sotto il codice NC 6307 90 10 e TARIC 00, relativo agli altri articoli tessili confezionati all'uncinetto e per il quale si applica un'aliquota di dazio doganale del 12%, e che il prodotto «*protezione del sedile – Skirt assy*» (in prosieguo: la «protezione del sedile») dovesse essere classificato sotto il codice NC 3926 90 97 e il codice TARIC 90, che si riferisce ad altri articoli in materia plastica e per il quale si applica un'aliquota di dazio doganale del 6,5%. Di conseguenza, detta amministrazione, decidendo con provvedimento in data 13 luglio 2018, ha condannato la ricorrente al pagamento di EUR 298 810,52 a titolo di dazi doganali sui prodotti industriali e dei relativi interessi di mora.
- 3 Il Ministrstvo za finance, in qualità di autorità tributaria di secondo grado, ha respinto come infondato il ricorso della ricorrente contro la decisione dell'autorità tributaria di primo grado. Esso ha chiarito che la voce NC 9401, che comprende (anche) parti di sedili, non si applica agli accessori. Orbene, secondo la valutazione dell'autorità tributaria di secondo grado, entrambi i prodotti di cui trattasi sono precisamente degli accessori. Infatti, secondo tale autorità, la protezione in plastica del sedile non ha una funzione strutturale senza la quale il sedile non potrebbe svolgere la sua funzione essenziale e principale, e la rete per la realizzazione di tasche che viene fissata alla protezione in plastica della parte posteriore del sedile del veicolo ha la sola funzione aggiuntiva di contenere piccoli oggetti, per cui, qualora essa venga rimossa, il sedile mantiene tutte le sue funzioni essenziali.

Giudizio amministrativo

- 4 La ricorrente ha presentato un ricorso giurisdizionale contro la decisione dell'autorità tributaria di primo grado, il quale è stato respinto dall'Upravno sodišče [Tribunale amministrativo] con sentenza del 23 giugno 2020. In tale sentenza esso si è dichiarato d'accordo con la classificazione dei prodotti effettuata dalle due autorità tributarie. Esso ha respinto le argomentazioni della ricorrente in merito al carattere indispensabile dell'installazione dei prodotti in questione sui sedili delle automobili e all'inutilità di questi ultimi in caso contrario, argomentando che il fatto che un bene sia destinato esclusivamente a un particolare modello di macchina (o di oggetto) non è, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «CGUE»), rilevante ai fini della qualificazione di tale bene come «parte» o «accessorio». Di conseguenza, detto giudice ha respinto come non necessaria la richiesta della ricorrente di designare un perito affinché questo rendesse un parere sull'utilità dei prodotti in relazione ai sedili delle auto o sulla possibilità di utilizzare tali prodotti in modo indipendente.
- 5 La ricorrente ha presentato una domanda di autorizzazione a presentare un ricorso per revisione contro la sentenza dell'Upravno sodišče, che è stata parzialmente accolta dal Vrhovno sodišče, il quale ha ammesso la revisione con ordinanza [omissis] del 18 novembre 2020, segnatamente al fine di risolvere le importanti questioni giuridiche che seguono:
- Se il prodotto «protezione del sedile – Skirt assy» debba essere classificato sotto la voce tariffaria NC 3926 90 97 (altri lavori in materie plastiche) e il codice TARIC 90, oppure sotto la voce tariffaria NC 9401 90 80 e il codice TARIC 90, in cui sono classificate altre parti di sedili.
 - Se il prodotto «rete per la realizzazione di tasche nella parte posteriore dei sedili – Bend and net» debba essere classificato sotto la voce tariffaria NC 6307 90 10 (altri articoli tessili confezionati all'uncinetto) e il codice TARIC 00, oppure sotto la voce tariffaria NC 9401 90 80 e il codice TARIC 90, in cui sono classificate altre parti di sedili.
- 6 Su tale base, la ricorrente ha proposto un ricorso per revisione. Essa insiste sul fatto che i due prodotti di cui trattasi dovrebbero essere classificati nella voce 9401 90 80 della NC, dato che la protezione del sedile non è un prodotto utilizzabile in generale o non è un prodotto simile in materie plastiche ricadente sotto la voce tariffaria 39 della NC, e che la rete per la realizzazione delle tasche non è un prodotto finito in materia tessile rientrante nella voce 63 della NC, ma entrambi sono esclusivamente utilizzati per i sedili delle automobili e, in assenza di montaggio su questi ultimi, non hanno una funzione d'uso autonoma. Essa insiste altresì nell'affermare che l'omessa installazione della protezione del sedile impedirebbe l'utilizzazione effettiva del sedile stesso, poiché non si tratta di un'aggiunta estetica o fungibile, bensì di una funzionalità supplementare del sedile (il consolidamento e la protezione della struttura stessa del sedile, che è

cruciale dal punto di vista della sicurezza). Anche per quanto riguarda la rete per la realizzazione di tasche essa fa valere in sostanza identiche considerazioni, affermando che non si tratta di un'aggiunta estetica o fungibile al sedile, bensì di una funzionalità supplementare del sedile, poiché tale prodotto ha non solo una funzione di supporto, ma anche una funzione protettiva.

- 7 Poiché, secondo il Vrhovno sodišče, la decisione riguardo alla (sotto)voce tariffaria della NC in cui occorre classificare i due prodotti di cui trattasi dipende da un'interpretazione corretta della nozione di «parti» in riferimento al capitolo 9401 della NC, e dunque dall'interpretazione del diritto dell'Unione, il Vrhovno sodišče, quale organo giurisdizionale supremo della Repubblica di Slovenia, è tenuto a sottoporre la questione alla CGUE.

Constatazioni di fatto relative alle merci controverse

- 8 Il prodotto «protezione del sedile» è fatto di materia plastica, ricoperto di feltro, che viene posto sul retro e sotto il sedile dell'auto per proteggerne l'interno.
- 9 Il prodotto «rete per la realizzazione di tasche» si presenta sotto forma di rete intessuta elastica, di dimensioni di 30 x 20 cm, prodotta con filamenti sintetici, di colore nero, con filo elastico integrato. La rete ha una banda di plastica cucita per tutta la sua lunghezza, su un lato, per fissarla alla parte posteriore del sedile.

Normativa applicabile

Diritto UE

- 10 Le versioni della NC applicabili ai fatti del procedimento principale sono quelle risultanti dai regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione n. 1101/2014, del 16 ottobre 2014, n. 2015/1754, del 6 ottobre 2015, e n. 2016/1821, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Tra le suddette versioni non vi sono differenze di testo per quanto riguarda le regole generali d'interpretazione della NC e le voci tariffarie a cui si riferiscono le questioni pregiudiziali.
- 11 Nella Parte prima della NC, recante le disposizioni preliminari, si trova il titolo I, che contiene le regole generali, e la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l'interpretazione della [NC]», così dispone:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai

capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2. (a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

(b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3. Qualora per il dispositivo della regola 2, b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

(a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

(b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

(c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

(...)).

12 La Parte seconda della NC, intitolata «*Tabella dei dazi*», contiene, tra l'altro, la sezione VII, intitolata «*Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma*».

13 Tale sezione VII contiene, tra l'altro, il **capitolo 39 della NC**, intitolato «*Materie plastiche e lavori di tali materie*».

14 Nella nota 2, lettera x), di tale capitolo è precisato che tale capitolo non comprende gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate).

15 La voce **3926 della NC**, che rientra in questo capitolo 39, è strutturata come segue:

3926 Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:

(...)

3926 90 – altri:

(...)

3926 90 97 – – – altri

16 Nella Parte seconda della NC c'è anche una sezione XI intitolata «*Materie tessili e loro manufatti*».

17 Conformemente alla nota 1, lettera s), di tale sezione, quest'ultima non comprende gli oggetti del capitolo 94 (ad esempio, mobili, oggetti lettereschi, apparecchi per illuminazione).

18 Tale sezione comprende tra l'altro il **capitolo 63 della NC**, intitolato «*Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci*».

19 La voce **6307 della NC** è strutturata come segue:

6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

(...)

6307 90 – altri:

6307 90 10 – – a maglia

(...)

20 La Parte seconda della NC ha anche una sezione XX intitolata «*Merci e prodotti diversi*».

21 Tale sezione contiene il **capitolo 94 della NC**, intitolato «*Mobili; mobili medico-chirurgici, oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate*».

- 22 Conformemente alla nota 1, lettera d), questo capitolo non comprende [«]le parti e forniture di impiego generale (...), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e (...)[»].
- 23 La **voce 9401 della NC** è strutturata come segue:
- | | |
|------------|---|
| 9401 | Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti: |
| (...) | |
| 9401 20 00 | Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli |
| (...) | |
| 9401 90 | – Parti |
| (...) | |
| 9401 90 80 | – – – altri |

Questioni attinenti al diritto dell'Unione europea

- 24 Le regole generali per l'interpretazione della NC stabiliscono, da un lato, che la classificazione delle merci è determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, dall'altro, che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo. Inoltre, secondo costante giurisprudenza della CGUE ¹, nell'interesse della certezza del diritto e per agevolare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nella redazione della voce della NC e nelle note di sezione o di capitolo. Dalla giurisprudenza della Corte UE risulta inoltre che, qualora la classificazione non possa effettuarsi esclusivamente sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi, la destinazione d'uso di tale prodotto può costituire un criterio oggettivo per la classificazione doganale, purché tale destinazione sia inerente al prodotto stesso, restando inteso che è sufficiente prendere in considerazione la destinazione

¹ Così, in particolare, le sentenze del 3 marzo 2016, *Customs Support Holland*, C-144/15, ECLI:EU:C:2016:133, punti 26 e 27, del 16 maggio 2019, *Estron*, C-138/18, ECLI:EU:C:2019:419, punti 50 e 51, e del 5 settembre 2019, *TDK-Lambda Germany*, C-559/18, ECLI:EU:C:2019:667, punto 26.

essenziale del prodotto e che l'inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest'ultimo ².

- 25 A tale proposito, il Vrhovno sodišče osserva, innanzitutto, che il prodotto protezione del sedile non è espressamente compreso nel testo della voce 3926, né nel testo delle note della sezione VII o del capitolo 39 della NC, e che il prodotto rete per la realizzazione di tasche non è espressamente compreso nel testo della voce 6307, né nel testo delle note della sezione XI o del capitolo 63 della NC. Anche se la descrizione fisica dei due prodotti potrebbe far pensare che siano da classificare rispettivamente nel capitolo 39 e nel capitolo 63, tuttavia, sia il capitolo 39 [nota 2, lettera x)], sia la sezione XI [nota 1, lettera s)], in cui rientra anche il capitolo 63, non contengono prodotti del capitolo 94 della NC. Inoltre, nel capitolo 6307 sono classificati (solo) gli altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti.
- 26 Alla luce di quanto sopra, il Vrhovno sodišče si pone la questione, innanzitutto, se i due prodotti di cui trattasi possano essere classificati nel capitolo 94, e più precisamente nella sottovoce NC 9401 90 80, nella quale però essi sono classificabili soltanto qualora possano essere considerati come «parti» di sedili (per autoveicoli).
- 27 Il Vrhovno sodišče osserva che i regolamenti di esecuzione, nelle versioni applicabili alla presente controversia, non definiscono il termine «parte» ai sensi del capitolo 94 della NC, ma si limitano a prevedere, nella nota 3, lettera A), che non sono considerate parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi. Inoltre, la nota 3, lettera B), dispone che, presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401, 9402 a 9403.
- 28 La CGUE ha già chiarito, in relazione all'interpretazione della suddetta nozione (con riguardo ad altri capitoli e voci della NC), che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento tali parti sono *indispensabili* (v., in particolare, sentenze del 15 febbraio 2007, RUMA, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110, punto 31, del 16 giugno 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, punto 29, e del 19 luglio 2012, Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e a., C-336/11, ECLI:EU:C:2012:500, punto 34). Da tale giurisprudenza risulta che, per poter qualificare un articolo come «parte» ai sensi dei suddetti capitoli (vale a dire 84, 85 e 90), non basta dimostrare che senza tale articolo la macchina o l'apparecchiatura non è in grado di rispondere ai bisogni al

² V., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2014, Sysmex Europe, C-480/13, ECLI:EU:C:2014:2097, punti 31 e 32, del 13 maggio 2016, Toorank Productions, C-532/14 e C-533/14, ECLI:EU:C:2016:337, punto 35 e del 5 settembre 2019, TDK-Lambda Germany, C-559/18, ECLI:EU:C:2019:667, punto 27.

cui soddisfacimento è destinata. È necessario dimostrare che il funzionamento meccanico ed elettrico della macchina o dell'apparecchio in questione dipende dalla presenza di tale articolo (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2002, Turbon International, C-276/00, ECLI:EU:C:2002:88, punto 30, nonché Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e a., cit., punto 35).

- 29 Sebbene dalla giurisprudenza della CGUE risulti che, per garantire l'applicazione coerente ed uniforme della tariffa doganale comune, la nozione di «parti» deve in linea di principio ricevere una definizione identica in riferimento ai differenti capitoli contenuti nella NC (v. sentenza del 12 dicembre 2013, HARK GmbH & Co. KG Kamin- und Kachelofenbau, C-450/12, ECLI:EU:C:2013:824, punto 37), il Vrhovno sodišče si pone la questione se la suddetta nozione possa avere un significato assolutamente identico anche nel contesto del capitolo 94 della NC, e in concreto nell'ambito della voce 9401 ovvero della sottovoce 9401 90 80 della NC. Secondo il Vrhovno sodišče ciò significherebbe che potrebbero essere considerati come «parti» di un sedile solo le merci senza le quali il sedile non può svolgere la sua funzione essenziale e principale (nel senso della sua unità funzionale)³.
- 30 A giudizio del Vrhovno sodišče, che l'interpretazione della nozione di «parti» nel senso di cui al capitolo 94 possa essere più ampia di quella risultante dalla giurisprudenza della CGUE riferita agli altri capitoli della NC potrebbe risultare dalle Note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: le «Note esplicative del SA») emanate dall'Organizzazione mondiale delle dogane. Secondo la giurisprudenza della CGUE, pur non essendo vincolanti, esse costituiscono strumenti importanti ai fini di garantire un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono validi elementi per la sua interpretazione⁴. Dalla versione delle Note esplicative della voce 9401 a disposizione del Vrhovno sodišče risulta che:

«Questa voce comprende anche le parti che possono essere riconosciute come parti di sedie e di altri mobili per sedersi, come ad esempio: schienali, sedute delle sedie, braccioli (riempiti o meno di paglia, canna, con o senza molle) e molle elicoidali assemblate per ammortizzare i piani di seduta.

Presentati isolatamente, sono esclusi da tale voce (voce 94.04) i cuscini e i materassi, a molle, imbottiti di qualsiasi materiale, oppure in gomma alveolare o in materie plastiche (ricoperti o non ricoperti), anche se sono senza alcun dubbio specialmente concepiti come parti di sedili imbottiti (ad esempio: divani, canapè, sofà ecc.). Tuttavia, se tali parti sono combinate con altre parti di mobili per

³ Il concetto di «unità funzionale», come definito dalla giurisprudenza della CGUE, si applica quando una macchina è costituita da singole parti che sono destinate a svolgere un'unica funzione specifica (v. sentenza del 15 febbraio 2007, RUMA GmbH, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110, punto 32).

⁴ V., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2009, Kloosterboer Services, C-173/08, EU:C:2009:382, punto 25, e del 20 giugno 2013, Agroferm, C-568/11, EU:C:2013:407, punto 28.

sedersi, rimangono classificate in questa voce. Esse rimangono altresì classificate in tale voce anche se sono presentate insieme ai mobili per sedersi di cui sono parti».

- 31 Tenuto conto del fatto che, ad esempio, i braccioli non incidono necessariamente sulla funzione del sedile, ma che, malgrado ciò, le Note esplicative del SA li considerano, a titolo di esempio, come parte di una sedia, il Vrhovno sodišče si pone la questione se, per definire la nozione di «parte» ai sensi del capitolo 94 della NC, sia effettivamente necessario che, senza tale parte, il mobile per sedersi non possa svolgere la sua funzione essenziale e principale, oppure se sia sufficiente che la singola parte possa essere riconosciuta come parte del sedile. Qualora sia decisivo quest'ultimo aspetto, si pone anche la questione, (soprattutto) alla luce della nota 1, lettera d), del capitolo 94, se la possibilità di impiego generale (non) autonomo dei due prodotti qui in questione abbia un impatto sulla loro classificazione (o no) nella voce 9401 90 80.
- 32 Il Vrhovno sodišče ritiene che i criteri prospettati non gli consentano di classificare con sicurezza il prodotto «protezione del sedile – Skirt assy» – che è fatto di materia plastica, ricoperto da feltro che viene posto sul retro e sotto il sedile dell'auto per proteggerne la parte interna – sotto la voce tariffaria NC 3926 90 97 (altri articoli di plastica) e nel codice TARIC 90 o sotto la voce tariffaria NC 9401 90 80 e nel codice TARIC 90, in cui sono classificate le altre parti di sedili. Non gli consentono nemmeno di classificare in modo certo il prodotto «rete per la realizzazione di tasche nella parte posteriore dei sedili – Bend and net» – che si presenta sotto forma di rete elastica intessuta, di dimensioni di 30 x 20 cm, prodotta con filamenti sintetici, di colore nero, con filo elastico integrato e che ha su un lato una banda di plastica cucita per tutta la sua lunghezza, per fissarla alla parte posteriore del sedile – sotto la voce tariffaria NC 6307 90 10 (altri articoli tessili confezionati all'uncinetto) e nel codice TARIC 00 oppure sotto la voce tariffaria NC 9401 90 80 e nel codice TARIC 90, in cui sono classificate le altre parti di sedili.
- 33 Il Vrhovno sodišče è certo consapevole del fatto che, quando è adita con un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest'ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che essa non dispone necessariamente di tutti gli elementi necessari a tale riguardo, trovandosi il giudice nazionale nella posizione migliore per procedere alla corretta classificazione dei prodotti, così come statuito, ad esempio, nella sentenza del 4 marzo 2015, Oliver Medical, C-547/13, ECLI:EU:C:2015:139, punto 44.
- 34 Tuttavia, il Vrhovno sodišče ritiene che i dubbi espressi nella presente causa riguardino i criteri stessi di classificazione nella NC, cosicché esso è tenuto, in vista dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, a sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1. Se, ai fini della qualificazione di un singolo prodotto come «parte» di un sedile per autoveicoli ai sensi del capitolo 94 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni applicabili al procedimento principale, sia necessario che il sedile, senza il suddetto prodotto, non possa svolgere la sua funzione essenziale e principale (nel senso della sua unità funzionale), oppure se sia sufficiente che la singola parte, destinata esclusivamente ad essere installata sui sedili delle automobili, possa essere riconosciuta come parte del sedile.**
- 2. Se la possibilità di un impiego generale (non) autonomo dei due prodotti qui in questione influisca sulla loro classificazione (o no) nella sottovoce 9401 90 80.**

[omissis]

DOCUMENTO DI LAVORO